



PROVINCIA DI SONDRIO

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

(ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici n. 25239 del 15/04/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica)

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove di concorso rientranti nell'ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021 (articolo 1, comma 10).

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CATEGORIA PROFESSIONALE D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE "VIABILITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO".

ACCESSO AREA CONCORSUALE

La prova scritta del concorso in oggetto avrà luogo presso la sede dell'Azienda Speciale per la formazione della Provincia di Sondrio – PFP Valtellina, sita in via C. Besta n. 3 a Sondrio.

La prova orale avrà luogo presso la sede della Provincia di Sondrio, piano terra del Palazzo ex Besta, Corso Vittorio Veneto 28.

L'area concorsuale è dotata:

- di un'area di transito adibita alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione;
- di un'area concorso all'ingresso della quale sono posizionate le postazioni, dotate di divisori in plexiglass e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato.

L'accesso alla sede di entrambe le prove concorsuali è previsto alle ore 9.00.

Le aule di concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionati ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra in modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Per l'intera durata delle prove i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2.

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte della commissione giudicatrice.

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE

I candidati dovranno:

- 1)** presentarsi da soli senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- 2)** non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 - a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 - b) tosse di recente comparsa;
 - c) difficoltà respiratoria;
 - d) perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto;
 - e) mal di gola.
- 3)** non presentarsi presso la sede del concorso se sottoposti a misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- 4)** indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.

In ogni caso, qualora un candidato al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti alla misurazione una temperatura superiore a 37,5 C° o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio.

La Provincia di Sondrio rende disponibili per i candidati le mascherine FFP2.

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite dall'amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto, l'impossibilità di partecipare alla prova.

L'amministrazione fornirà indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

Gli operatori (di vigilanza, addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti della commissione giudicatrice) devono utilizzare i dispositivi di protezione FFP2 privi di valvola di espirazione.

Presso ciascuna sede concorsuale e presso le postazioni di identificazione saranno tenute scorte di detti dispositivi a disposizione degli operatori nonché dei candidati.

Inoltre, in prossimità degli ingressi delle sedi concorsuali e dei servizi igienici saranno posizionati dispenser con gel igienizzante.

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove avverrà mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.

BONIFICA PRELIMINARE E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI

Negli ambienti dell'area concorsuale sarà assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale valida per l'intera durata del concorso;
- la disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie;
- la disinfezione dei servizi igienici; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale.

COMUNICAZIONI

Il presente piano operativo specifico, unitamente al Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica, saranno pubblicati sul sito della Provincia di Sondrio – bandi di concorso e comunicati ai componenti della commissione giudicatrice e ai soggetti coinvolti a vario titolo.

Come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 16/9/2021, la partecipazione ai concorsi pubblici è prevista solo con il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il comma 4 del medesimo articolo cita testualmente: "I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.